DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 1977

per l'attuazione della riforma delle strutture agrarie in Belgio, in conformità delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 75/268/CEE

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(77/754/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (1), modificata dalla direttiva 76/837/CEE (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

vista la direttiva 72/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (3), in particolare l'articolo 13,

vista la direttiva 72/160/CEE, del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture (4), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 72/159/CEE, dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE e dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 72/160/CEE, il governo belga ha trasmesso le seguenti disposizioni:

— decreto reale del 23 dicembre 1976 che modifica il decreto reale del 21 giugno 1974 relativo all'ammodernamento delle aziende agricole,

— decreto ministeriale del 17 marzo 1977, che modifica il decreto ministeriale del 6 novembre 1975 relativo alla concessione di un'indennità di compensazione annua agli agricoltori delle zone svantaggiate,

— decreto ministeriale del 5 aprile 1977 che fissa il reddito comparabile per il 1977,

— decreto ministeriale del 29 aprile 1977 che modifica il decreto ministeriale del 21 giugno 1974 relativo all'ammodernamento delle aziende agricole,

— decreto ministeriale del 5 maggio 1977 che modifica il decreto ministeriale del 17 giugno 1976 relativo ad un aiuto agli investimenti a favore delle associazioni di agricoltori per l'incentivazione della produzione foraggera e lo sfruttamento razionale dei pascoli,

— decreto reale del 15 aprile 1977 che fissa le condizioni per la concessione dell'indennità per cessazione dell'attività a norma della legge del 3 maggio 1971 ai richiedenti la cui azienda è costituita totalmente o parzialmente da una coltura viticola sotto vetro,

— decreto reale del 15 aprile 1977 che reca definizione dell'anno agrario e fissa la durata del periodo per il quale viene concessa l'indennità per cessazione dell'attività;

considerando che, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE e dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 72/160/CEE, la Commissione deve decidere, sotto il profilo della compatibilità delle disposizioni suddette con le direttive citate, e tenuto conto delle finalità delle direttive in questione, nonché della necessaria coerenza tra le diverse misure, se le disposizioni esistenti in Belgio per l'attuazione della riforma delle strutture agrarie, a norma delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 75/268/CEE, anche tenuto conto delle predette disposizioni, soddisfano tuttora alle condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità;

considerando che le predette disposizioni sono conformi alle condizioni e alle finalità delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 75/268/CEE;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari;

considerando che le constatazioni contenute nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le disposizioni esistenti in Belgio per l'attuazione della riforma delle strutture agrarie, in conformità delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 75/268/CEE, viste le disposizioni menzionate nei considerando, soddisfano tuttora alle condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità alle azioni comuni di cui all'articolo 15 della direttiva 72/159/

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 302 del 4. 11. 1976, pag. 19.
(3) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
(4) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 9.

CEE, all'articolo 6 della direttiva 72/160/CEE e all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH